



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA**  
SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 30/03/2020

Prot. 0002272

**Oggetto:** Noleggio con Conducente parzialmente incostituzionale la contestata riforma introdotta dal D.L 135/2018

*La sentenza n.56 della Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità dell'obbligo di partenza e di rientro in rimessa al termine di ciascun servizio per gli NCC*

Con la [sentenza n.56/2020](#) la Corte Costituzionale, recependo parzialmente un ricorso presentato dalla Regione Calabria contro alcune disposizioni contenute nell'art. 10 bis del Decreto Legge 135/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo, previsto dal comma 1, lettera e) del richiamato articolo, di inizio e termine di ogni singolo servizio NCC presso la rimessa oggetto di autorizzazione.

La Corte ha definitivamente riconosciuto, dunque, la natura sproporzionata e irragionevole della disposizione, la cui entrata in vigore era stata a lungo posticipata nel tempo, attraverso il susseguirsi di provvedimenti di proroga.

Restano valide le altre previsioni del richiamato art. 10 bis, relative all'obbligo di prenotazione del servizio presso la sede o la rimessa, all'obbligo di compilazione del foglio di servizio, alla moratoria per il rilascio di nuove autorizzazioni nelle more dell'attivazione del Registro informatico nazionale.

Cordiali saluti

*Il Responsabile*  
*f.to Dr. Enrico Zavi*